



COMUNE DI CASTEGGIO
(PROVINCIA DI PAVIA)

Polizia Locale

Tel. 0383/82363 -- Cell. 335/6932003 - 338/2242992 -- Fax. 0383/82823

Ordinanza n. 100 del 07/10/2025
(protocollo assegnato dal sistema)

OGGETTO: chiusura viabilistica di Strada Madonna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4- POLIZIA LOCALE

Considerata la necessità di modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	F.L. Costruzioni srl per conto Pavia Acque	Prot. 609/25E	Data	06/10/2025
Località	Strada Madonna altezza civici n° 16 - 18			
Periodo di validità	Vedi corpo ordinanza			
Orario di validità	Vedi corpo ordinanza			
Motivo	interventi di rimozione ponteggio			

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato il confronto operativo con la F.L. Costruzioni srl avuto in data 07/10/2025, alle h. 10.00 e seguenti;

ORDINA

1. Per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, la chiusura al transito veicolare in **Strada Madonna**, all'altezza dei civici n° 16 - 18, per il giorno di **Mercoledì 15 Ottobre 2025**, dalle h. 08:30 sino alle 10:30, per intervento di rimozione di ponteggio ivi installato per lavori disposti dalla Società Pavia Acque.
2. Si dispone il posizionamento di idonea segnaletica mobile nel rispetto del vigente C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione (segnaletica di cantiere – avviso di strada chiusa alle intersezioni della via in argomento).
3. Si rimarca la necessità di garantire il transito pedonale in sicurezza secondo le disposizioni che, in loco, verranno disposte dal personale tecnico che andrà ad operare. Qualora gli interventi da realizzare

determinino una situazione di potenziale pericolo per il transito pedonale, secondo le valutazioni effettuate dai tecnici citati, dovrà essere inibito anche quest'ultimo.

4. I residenti in loco dovranno essere avvisati con congruo anticipo e dovranno avere la possibilità di accedere ed uscire dalle rispettive residenze dalle intersezioni della strada in argomento con via Baratta o tramite l'asse viario del Comune di Montebello della Battaglia che dovrà essere informato della chiusura al transito.
5. Al termine dei lavori si dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità.
6. **L' apposizione della segnaletica stradale**, prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, è da effettuarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. **Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del personale della ditta esecutrice dei lavori** che dovrà, altresì, avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento e di rimuoverla alla decadenza.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge ed in caso di inibizione totale del transito veicolare mediante consegna alle locali: Stazione Carabinieri e Sezione Croce Rossa Italiana.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni calcolati a partire dai medesimi termini sopra indicati, al Capo dello Stato.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante di Polizia Locale.

Dalla sede degli Uffici di Polizia Locale, Casteggio 07/10/2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MERLO DR. RICCARDO

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs. 82/2005